BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

1° SUPPLEMENTO AL NUMERO 6 DEL 8 FEBBRAIO 2018

Direzione e Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore Paolo Frascisco
Dirigente Guido Odicino

Redazione

Carmen Cimicchi
Rosario Copia
Sauro Paglini
Rosa Signorino
Fernanda Zamboni

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera 23 gennaio 2018, n. 12/2018 - D.U.P. N. 113/2014, D.U.P. N. 138/2015 E D.U.P. N. 122/2016. DISCIPLINA SPERIMENTALE DELLE COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DEL D.L. N. 95/2012. MODIFICA E AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO CON IL SIG. FRANCO ROBERTO LUIGI LANCI. (CM/PC)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

D E L I B E R A

1) di modificare la disciplina in oggetto, da ultimo definita con D.U.P. 122 del 27.10.2016, consentendo le collaborazioni volontarie e gratuite con soggetti già lavoratori pubblici o privati in quiescenza, che non abbiano compiuto gli 81 anni di età, dando atto che tale modifica ha efficacia dalla data di approvazione del presente atto fino al 30.9.2019, data di scadenza dell'attuale polizza assicurativa infortuni;

2) di autorizzare l'attivazione di una collaborazione a titolo volontario e gratuito con il Sig. Franco Roberto Luigi Lanci, in quiescenza sulla base del trattamento pensionistico INPS n. OMISSIS, riguardante le seguenti attività: “Collaborazione per organizzare incontri con le varie istituzioni sia in campo industriale che nel campo del volontariato, onde poter risolvere o alleggerire problemi sociali", a decorrere dal 29 gennaio 2018 fino a fine mandato del Vice Presidente del Consiglio regionale, Antonino BOETI;

3) di prendere atto che al collaboratore si applicano i principi del vigente Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale;

4) di dare mandato ai competenti Uffici dell'amministrazione di porre in essere gli adempimenti necessari per la copertura assicurativa e per l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera 23 gennaio 2018, n. 14/2018 - APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA CONCESSIONE DELLE SALE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. SOSTITUZIONE DELLA DUP 191/2017 (DB/MB)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

D E L I B E R A

1. di approvare le nuove “Norme per la concessione delle Sale della sede del Consiglio regionale”, contenute nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di far salve - anche se in difformità alla nuova disciplina di cui al punto 1, le concessioni già rilasciate o in fase di istruttoria ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 ottobre 2017, n. 191;

3. di prendere atto che la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 ottobre 2017, n. 191 cessa di produrre effetti.

Allegato A

NORME PER LA CONCESSIONE DELLE SALE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I
Disposizioni generali - Sale del Consiglio regionale

Art. 1
(Finalità)

1. La presente normativa disciplina l'uso delle Sale di Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, nonché la relativa concessione a enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati, per iniziative senza scopo di lucro, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, mostre ed esposizioni, riprese filmate e servizi fotografici.
2. Ai fini di cui al comma 1, con "Sale di Palazzo Lascaris" si intendono:
   a. l'Aula Consiliare;
   b. la Sala Viglione;
   c. la Sala dei Morando;
   d. la Sala dei Presidenti;
   e. la Galleria Carla Spagnuolo;
   f. la Sala delle Bandiere.
3. Le Sale di cui al comma 2, sono concesse in uso, previo accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza, che la concessione stessa non intralci i lavori e i programmi predisposti dal Consiglio, dalle Commissioni e dagli Organismi che sono emanazione del Consiglio.

Art. 2
(Aula Consiliare – posti a sedere 190 – presidenza 26, emiciclo 109, pubblico 55)

1. L'Aula del Consiglio regionale è, di norma, utilizzata per iniziative, di particolare significato a carattere istituzionale, assunte e organizzate direttamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza può altresì autorizzare, in via eccezionale, l'utilizzo dell'Aula Consiliare a soggetti esterni.
3. Il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare, in caso di urgenza, l'utilizzo dell'Aula Consiliare a soggetti esterni, sentiti i componenti e le componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3
(Sala Viglione – posti a sedere 75 – presidenza 5, pubblico 70)

1. La Sala Viglione, situata al piano primo, è concessa ai Gruppi consiliari regionali, al Presidente della Giunta regionale o a singoli Assessori, nonché, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a enti, istituti, fondazioni e associazioni, per manifestazioni di qualificante rilevanza istituzionale o per iniziative di notevole

rilievo sociale o culturale, nonché ai soggetti appartenenti a categorie socio - economiche e culturali che intendano svolgervi iniziative senza fini di lucro.
2. E' esclusa l'utilizzazione in orario concomitante con le sedute consiliari.

Art. 4
(Sala dei Morando – posti a sedere 45)

1. La Sala dei Morando, situata al piano secondo, è riservata alle Commissioni consiliari e agli Organismi consultivi del Consiglio regionale, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5
(Sala dei Presidenti– posti a sedere 27 – presidenza 4, pubblico 23)

1. La Sala dei Presidenti, situata al piano terreno, è utilizzata dalle strutture del Consiglio regionale, dai Gruppi consiliari regionali e da singoli Consiglieri, dal Presidente della Giunta regionale e da singoli Assessori, per iniziative a limitata partecipazione in relazione alla ridotta capienza.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare, in via eccezionale, l'utilizzo della stessa a soggetti esterni.
3. E' esclusa l'utilizzazione in orario concomitante con le sedute consiliari.

Art. 6
(Galleria Carla Spagnuolo – ingresso capienza massimo 40 persone)

1. La Galleria Carla Spagnuolo, situata al piano terreno di Palazzo Lascaris, è adibita a mostre ed esposizioni.
2. L'Ufficio di Presidenza individua, con la deliberazione annuale recante l'approvazione delle proposte operative, gli obiettivi, programmi ed iniziative del Settore Comunicazione, partecipazione, relazioni esterne e cerimoniale le mostre ed esposizioni che il Consiglio regionale organizza direttamente o alle quali partecipa con enti pubblici e privati, anche indicando un tema caratterizzante.
3. Le persone in visita devono essere indirizzate dal personale del Servizio Generali Operativi.
4. Per quanto attiene le norme di sicurezza e di comportamento per l'allestimento e l'accesso alla "Galleria Carla Spagnuolo" si rinvia alla relativa disciplina dell'Ufficio di Presidenza.
5. Le mostre ed esposizioni di cui al presente articolo sono allestite su strutture permanenti e fisse fornite dal Consiglio regionale del Piemonte. E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di altri arredi.

Art. 7
(Cortile d'Onore)

1. L'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare mostre ed esposizioni nel cortile di Palazzo Lascaris, in particolare sotto il porticato, sulla base di un progetto

tecnico presentato dal soggetto richiedente, anche ai fini della verifica del rispetto delle norme relative alla sicurezza.

Art. 8
(Sala delle Bandiere – posti a sedere 35 - presidenza 5, pubblico 30)

1. La Sala delle Bandiere, situata al piano terreno, fronte cortile, è utilizzata dalle strutture del Consiglio regionale, dai Gruppi consiliari regionali e da singoli Consiglieri, dal Presidente della Giunta regionale e da singoli Assessori, per iniziative a limitata partecipazione in relazione alla ridotta capienza.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare, in via eccezionale, l'utilizzo della stessa a soggetti esterni.
3. La Sala delle Bandiere, può essere utilizzata eccezionalmente per lo svolgimento di rinfreschi.
4. E' escluso l'utilizzo della Sala in orario concomitante alle sedute consiliari.

Art. 9
(Conferenze stampa – adempimenti)

1. I soggetti che, secondo le modalità previste, fanno richiesta di utilizzo di una Sala del Consiglio per lo svolgimento di una Conferenza Stampa, dovranno comunicare all'Ufficio Stampa tutti i dettagli relativi alla conferenza stessa.
2. L'Ufficio Stampa provvederà agli adempimenti che gli competono secondo quanto previsto dal Piano di Comunicazione.
3. Le conferenze stampa organizzate dai Gruppi consiliari presso le sedi del Consiglio regionale dovranno riguardare unicamente tematiche direttamente connesse alle competenze della Regione, salvo espressa deroga motivata da parte dell'Ufficio di Presidenza.

CAPO II
Norme Comuni

Art. 10
(*Utilizzo delle Sale)*

1. La concessione delle Sale avviene, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza:
   a) il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
   b) il venerdì dalla ore 8.00 alle ore 14.00.
2. Le Sale non sono concesse il martedì, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza. E' possibile fare richiesta della sala dei Presidenti per eventuali riunioni tra le ore 13.00 e le ore 14.00, tempo di sospensione dei lavori di seduta dell'Aula consiliare.
3. E' da escludere, in linea di principio, la concessione delle Sale nei giorni festivi e al di fuori dell'orario di apertura della sede del Consiglio regionale. Nei giorni

abitualmente dedicati alla seduta di Consiglio non è consentito organizzare eventi, salvo diversa decisone dell'Ufficio di Presidenza.
4. Le mostre ed esposizioni sono visitabili nell'orario di apertura di Palazzo Lascaris, nella fascia oraria 9.00 – 17.00.

Art. 11
(Modalità di richiesta)

1. La richiesta per l'uso delle Sale, corredata del programma, è indirizzata, per iscritto, al Presidente del Consiglio regionale, di norma 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione. Si fa eccezione per la Sala dei Presidenti, per la quale la richiesta deve essere inoltrata, per iscritto, al Presidente del Consiglio regionale, almeno 48 ore prima della data prevista.
2. Le richieste attinenti le mostre ed esposizioni sono disciplinate dalla deliberazione annuale dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 2, dell'art. 6.
3. Le richieste per l'uso delle Sale di iniziative senza scopo di lucro, convegni, conferenze stampa, tavole rotonde e seminari organizzate dai gruppi consiliari devono essere altresì corredate dall'elenco dei relatori esterni.
4. L'accesso alla manifestazione dovrà essere gratuito.

Art. 12
(Concessione dell'uso delle Sale)

1. Nel caso di positivo accoglimento della richiesta dell'uso della Sala, il richiedente dovrà provvedere alla compilazione dell'apposita modulistica e comunicare tempestivamente al Consiglio regionale le eventuali variazioni apportate al programma depositato all'atto dell'istanza.
2. L'Ufficio di Presidenza con motivata decisione può negare l'autorizzazione alla concessione dell'uso della Sala per iniziative, convegni, tavole rotonde, seminari e conferenze stampa che possano compromettere gravemente l'immagine e il ruolo istituzionale del Consiglio regionale e della Regione, nonché per ragioni di pubblica sicurezza.

Art. 13
(Norme di accesso a Palazzo Lascaris)

1. Tutte le persone che accedono a Palazzo Lascaris devono sottoporsi ai controlli di sicurezza ed attenersi alle specifiche norme di comportamento.
2. L'ingresso è consentito nel rispetto delle norme per l'accesso e il transito degli automezzi a Palazzo Lascaris.

Art. 14
(Norme di accesso alle Sale)

1. Il numero dei partecipanti che accede alle Sale di Palazzo Lascaris per la partecipazione agli eventi non dovrà superare la capienza massima delle Sale stesse; gli organizzatori sono responsabili del rispetto di tale prescrizione.
2. Gli uffici del Consiglio sono tuttavia autorizzati a interrompere l'accesso qualora sia raggiunta la dotazione di posti assegnata a ciascuna Sala.

Art. 15
(Adempimenti in capo al soggetto organizzatore e all'Amministrazione)

1. Le iniziative autorizzate, dovranno essere indette con apposito invito scritto.
2. Il soggetto organizzatore deve impegnarsi per iscritto a usare il locale concesso e i servizi annessi con la massima diligenza.
3. Il soggetto utilizzatore è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni impartite dai competenti uffici del Consiglio regionale in materia di sicurezza.
4. Gli uffici preposti del Consiglio regionale consegnano, ove necessario, al soggetto utilizzatore, il "Documento di valutazione rischi per l'eliminazione delle interferenze".
5. Il soggetto utilizzatore deve, 48 ore prima dell'evento, consegnare a sua volta, il "Documento di valutazione rischi per l'eliminazione delle interferenze" controfirmato e il "Piano operativo di sicurezza" previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008, quale condizione preliminare per poter effettuare l'evento.
6. Un funzionario del Consiglio regionale e un rappresentante incaricato dal soggetto richiedente procederanno, prima della manifestazione, al sopralluogo del locale concesso al fine di accertarne la funzionalità. Gli stessi dovranno, conclusa la manifestazione, verificare che il locale in oggetto sia restituito nelle medesime funzionalità e condizioni.
7. L'ufficio tecnico provvede, prima di ogni evento, a far ripulire e ordinare i locali dagli addetti preposti e ad attivare i supporti tecnici richiesti.
8. Qualora siano segnalati danni, verrà redatto apposito verbale di constatazione.
9. Qualsiasi danno ai locali e/o alle attrezzature procurato dal soggetto richiedente e da terzi sarà a carico dei medesimi, che dovranno rimborsare le eventuali spese sostenute dal Consiglio regionale, unico soggetto autorizzato a provvedere alla rimessa in pristino.
10. Il Consiglio regionale si riserva di verificare che le iniziative si svolgano in conformità alla richiesta di cui all'articolo 11 nonché ai divieti del presente disciplinare.

Art. 16
(Rinfreschi)

1. L'organizzazione di rinfreschi è condizionata al rispetto delle norme in materia di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme igieniche in materia alimentare.

Art. 17
(Clausola assicurativa)

1. Nell'ambito delle sale e delle aree prese in consegna, il richiedente è il solo responsabile dell'attività ivi svolta e dei beni – di proprietà del Consiglio Regionale e/o di terzi – esposti, depositati, e/o comunque introdotti da parte di chiunque, siano essi custoditi o incustoditi.
2. Il richiedente, anteriormente al periodo di utilizzo dei locali, deve consegnare copia di idonea polizza assicurativa a tutela di eventuali danni derivanti da furto, incendio e danneggiamento delle cose introdotte nei locali concessi in uso, oltre che per quanto sia tenuto a pagare per Responsabilità Civile.
3. Tutte le polizze di assicurazione contratte in tal senso devono contenere la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Consiglio regionale del Piemonte.

Art. 18
(Autorizzazioni previste dalle norme di Pubblica Sicurezza o della SIAE)

1. Le autorizzazioni previste dalle norme di Pubblica Sicurezza (P.S.) o della SIAE dovranno essere richieste direttamente dal soggetto organizzatore. Ciò comporta l'esonero del Consiglio regionale da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza delle suddette autorizzazioni.

Art. 19
(Furti o danni procurati a persone o cose)

1. Il Consiglio regionale non risponde per furti o danni procurati alle persone o cose presenti alla manifestazione.

Art. 20
(Divieti)

1. Sono escluse manifestazioni a scopo di lucro.
2. Durante le iniziative è vietata la vendita di pubblicazioni o altro materiale e qualsiasi esposizione non autorizzata.
3. E' fatto assoluto divieto di:
   a) spostare qualsiasi arredo (sedie, tavoli, etc.);
   b) introdurre animali e arredi esterni se non esplicitamente autorizzati;
   c) collegarsi a qualsiasi presa di corrente nel rispetto delle norme in materia di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008;
   d) appendere qualsiasi oggetto come foto, striscioni etc.

Trasmetto in allegato i file delle deliberazioni in oggetto, assunte dall'Ufficio di Presidenza nella seduta di ieri.
Buon pomeriggio.

Art. 21
(Revoca)

1. Modifiche sostanziali al programma di cui al comma 1, dell'articolo 11, possono comportare la revoca della concessione.
2. L'Ufficio di Presidenza si riserva di revocare per comprovati validi motivi le autorizzazioni già concesse senza che alcun indennizzo venga riconosciuto all'Ente organizzatore.
3. Le riunioni già convocate sono inoltre revocate al verificarsi di concomitanti sedute del Consiglio regionale, salvo diversa autorizzazione da parte del Presidente dell'Assemblea.

CAPO III
Concessione delle Sale Auliche, Scalone e Cortili di Palazzo Lascaris per riprese filmate e servizi fotografici

Art. 22
(Richiesta per la concessione delle Sale Auliche, Scalone e Cortili di Palazzo Lascaris per riprese filmate e servizi fotografici)

1. Le Sale Auliche del primo piano, lo Scalone di rappresentanza e il Cortile interno ed esterno di Palazzo Lascaris possono essere concessi in uso per riprese filmate e servizi fotografici, a condizione di non intralciare i lavori e i programmi del Consiglio.
2. Le società di produzione cinematografiche o i privati, che intendano utilizzare una o più delle Sale di cui al comma 1, presentano domanda scritta all'Ufficio di Presidenza, corredata dall'apposita modulistica predisposta dagli uffici della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale.
3. L'Ufficio di Presidenza valuta la richiesta autorizzandone la concessione che, in qualsiasi momento, può essere oggetto di revoca unilaterale e discrezionale senza che nulla possa essere richiesto a titolo risarcitorio.
4. Eventuali variazioni alla domanda di cui al comma 2, devono essere autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 23
(Norme di accesso a Palazzo Lascaris)

1. Per le norme relative all'accesso al Palazzo Lascaris si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 24
(Norme di accesso ed utilizzo delle Sale)

1. Per le norme relative all'accesso ed all'utilizzo delle Sale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10.

Art. 25

(Adempimenti in capo al soggetto utilizzatore)

1. E' necessario far pervenire agli uffici del Consiglio regionale 48 ore prima delle riprese gli elenchi delle persone che vi partecipano.
2. Per le riprese è possibile utilizzare attrezzature tecniche che devono essere collegate ad un proprio gruppo elettrogeno.
3. Gli utilizzatori si impegnano ad usare il locale concesso ed i servizi annessi con la massima diligenza.
4. Qualsiasi danno ai locali e/o alle attrezzature procurato dai richiedenti e/o da terzi è a carico degli utilizzatori che devono rimborsare le eventuali spese sostenute dal Consiglio regionale, unico soggetto autorizzato a provvedere al ripristino.
5. Prima delle riprese, con un funzionario incaricato del Consiglio regionale, si procede al sopralluogo dei locali concessi, al fine di accertarne l'integrità e il buono stato degli arredi.
6. Gli utilizzatori sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta impartite dai competenti uffici del Consiglio regionale in materia di sicurezza.
7. Gli utilizzatori assicurano che le riprese siano svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che non ledano il diritto del dipendente, di cui all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
8. Gli utilizzatori devono, concluse le riprese, verificare che i locali in oggetto siano restituiti nelle condizioni di rilascio.

Art. 26
(Adempimenti in capo all'Amministrazione)

1. Gli Uffici del Consiglio regionale devono rendere operanti, per le giornate delle riprese, la squadra di emergenza al fine di garantire l'evacuazione del Palazzo, nonché il personale addetto alla sorveglianza.
2. Prima delle riprese, un funzionario incaricato del Consiglio regionale procede al sopralluogo di cui al comma 5, dell'articolo 25.
3. Gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione vengono contestati per iscritto agli utilizzatori.

Art. 27
(Revoca)

1. Gli uffici preposti del Consiglio regionale possono revocare per comprovati validi motivi le riprese già concesse senza che alcun indennizzo venga riconosciuto alla società di produzione cinematografica.

Art. 28
(Copertura delle spese)

1. Le Sale sono concesse previa corresponsione di un importo definito dall'Ufficio di Presidenza in relazione ai costi di mercato, a titolo di copertura delle spese,

versato anticipatamente alla Tesoreria del Consiglio regionale e/o tramite bonifico bancario.
2. Il legale rappresentante della persona giuridica o la persona fisica responsabile della società di produzione cinematografica (in seguito denominati utilizzatori) consegna agli uffici preposti, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento entro 24 ore dalle riprese.
3. A fronte del pagamento effettuato gli uffici preposti rilasciano apposita documentazione contabile.

Art. 29
(Clausola assicurativa)

1. Gli utilizzatori consegnano agli uffici del Consiglio regionale, 48 ore prima delle riprese, copia di una polizza di assicurazione che copra per tutta la durata delle riprese i seguenti rischi:
   a) Responsabilità civile degli utilizzatori verso i terzi per tutte le attività svoltesi nell'ambito di esecuzione del servizio in questione, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:
      I. Euro 2.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per anno;
      II. Euro 1.000.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
      III. Euro 1.000.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.
2. La polizza dovrà inoltre comprendere:
   a. nel novero dei terzi anche i Consiglieri regionali, i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Consiglio e della Giunta regionale, nonché tutti i soggetti che partecipano anche occasionalmente alle attività del Consiglio regionale;
   b. l'estensione di garanzia ai danni:
      I. ai fabbricati, alle sedi, ai locali di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, o comunque della Regione Piemonte;
      II. a cose di proprietà del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte, ovvero di proprietà di terzi e dal Consiglio regionale detenute o al Consiglio regionale affidate in consegna, custodia, possesso a qualsiasi titolo, comprese quanto di proprietà dei Consiglieri regionali, dei dipendenti del Consiglio e della Giunta regionale e dei soggetti che partecipano anche occasionalmente alle attività del Consiglio regionale;
   c. l'estensione di garanzia ai danni derivati da incendio delle cose degli utilizzatori o da loro detenute;
   d. l'estensione alla Responsabilità civile personale dei dipendenti degli utilizzatori.

Art. 30
(Autorizzazioni previste dalle norme di P.S. e autorizzazioni comunali)

1. Le autorizzazioni previste dalle norme di P.S. e le autorizzazioni comunali per l'occupazione del suolo pubblico devono essere richieste direttamente dagli utilizzatori e consegnate in copia, 24 ore prima delle riprese, agli uffici competenti del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza delle suddette autorizzazioni.

Art. 31
(Furti o danni a persone o cose)

1. Il Consiglio regionale non risponde per furti o danni procurati alle persone o cose presenti alle riprese.

Art. 32
(Divieti)

1. E' fatto assoluto divieto di:
   a. spostare qualsiasi arredo (sedie, tavoli, etc.);
   b. introdurre armi da fuoco, animali e attrezzature per effetti speciali comprendenti fiamme liquide;
   c. collegarsi a qualsiasi presa di corrente nel rispetto delle norme in materia di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008;
   d. appendere qualsiasi oggetto come foto, striscioni etc.

CAPO IV
Norme finali

Art. 33
(Norma di rinvio)

1. Per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, si rinvia alla relativa disciplina dell'Ufficio di Presidenza.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera 25 gennaio 2018, n. 18/2018 - AUTORIZZAZIONE TIROCINIO CURRICULARE (DAL 29.1.2018 AL 12.3.2018 PER UN TOTALE DI 150 ORE) PRESSO L'UFFICIO DI COMUNICAZIONE DELLA VICE PRESIDENTE DANIELA RUFFINO - STUDENTESSA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTA' DI SCIENZE INTERNAZIONALI, DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE. (CM/LR)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

1. di autorizzare, secondo quanto enunciato in narrativa, nel rispetto del Progetto formativo e della Convenzione agli atti della Direzione, lo svolgimento, presso l'Ufficio di Comunicazione della Vice Presidente Daniela Ruffino, del tirocinio curriculare a favore della studentessa Catalina Isabela Timpu (c.f. OMISSIS), iscritta presso l'Università di Torino - Facoltà di scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione;

2. di autorizzare lo svolgimento del suddetto tirocinio curriculare a decorrere dal giorno 29/01/2018 fino al 12/03/2018, per complessive 150 ore (6 crediti formativi), con orario a tempo pieno, dal lunedì al mercoledì, con certificazione, da parte del tutor Vicepresidente Ruffino, su apposito libretto, delle presenze effettive presso le strutture del Consiglio regionale, che verranno concordate in itinere, tra le parti, in base alle esigenze della tirocinante e della struttura ospitante;

3. di prendere atto che l'Università degli Studi di Torino ha stipulato le assicurazioni previste dalle normative vigenti;

4. di prendere atto che la tirocinante è tenuta a rispettare i regolamenti interni dell'Ente e che, a conclusione del tirocinio, l'Ente ospitante non sarà soggetto ad alcun obbligo di assunzione;

5. di prendere atto che il tirocinio curriculare non comporta alcun onere a carico del Consiglio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio
Deliberazione del Consiglio regionale 23 gennaio 2018, n. 257-3408.
Partecipazione della Regione Piemonte all'avviso pubblico di ENEA per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) relativo alla fusione nucleare

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, **emendato,** è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesso che:
- l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) intende realizzare un Centro di ricerca per la realizzazione dell'esperimento Divertor Tokamak Test (DTT) che prevede la costruzione di un dispositivo per gli studi sulla generazione di energia elettrica mediante fusione termonucleare;
- DTT è un esperimento innovativo, ideato dai ricercatori dei principali enti di ricerca italiani (Enea, CNR, INFN), unitamente ad alcuni tra i principali atenei del paese, nell'ambito di una più ampia collaborazione internazionale che vede impegnati tutti i paesi tecnologicamente più avanzati;
- al fine di selezionare un sito adatto per l'insediamento dell'esperimento DTT, Enea ha pubblicato in data 24 novembre 2017 un avviso pubblico, di seguito denominato avviso, destinato esclusivamente alle regioni e alle province autonome con scadenza ore 12.00 del 31 gennaio 2018;

preso atto che l'avviso evidenzia che:
- l'investimento complessivo per la costruzione è stimato in complessivi 500 milioni di euro;
- l'iter di approvazione nazionale dei finanziamenti per la costruzione di DTT è in fase di conclusione, grazie anche ad un accordo siglato con il consorzio Eurofusion che coordina le ricerche europee sulla fusione per conto della Commissione europea;
- il costo dell'investimento è coperto dal seguente piano finanziario messo a punto dal Governo insieme a Enea:
    - mutuo europeo di 250 milioni di euro erogato dalla Banca europea degli investimenti;
    - finanziamenti nazionali di varia natura per un importo di 160 milioni di euro;
    - contributi da Eurofusion per un importo di 60 milioni di euro;
    - contributi dalla Repubblica popolare cinese per un importo di circa 30 milioni di euro in componenti;
- parte dei finanziamenti nazionali è a carico dell'ente territoriale "ospitante" in considerazione dei rilevanti benefici che DTT comporterà per il territorio ospitante;
- sono previsti milleseicento nuovi posti di lavoro ed un ritorno complessivo di 2 miliardi di euro;

preso, inoltre, atto che l'avviso richiede agli enti interessati di:
- mettere a disposizione, tramite cessione in proprietà a titolo gratuito a Enea, entro il 30 novembre 2018 l'area per la costruzione del Centro di ricerca secondo alcuni requisiti tecnici specificati nell'allegato 1 dell'avviso;
- contribuire finanziariamente alla realizzazione del sito con un finanziamento, a carico dell'ente territoriale che si candida a ospitarlo, nella misura minima di 25 milioni di euro, da trasferire nell'arco temporale di realizzazione degli edifici, come illustrato nella tabella 1 dell'allegato 1 dell'avviso tra la fine del 2018 e la fine del 2024;

considerato che:
- l’area deve avere una superficie minima compresa tra circa quattro e sei ettari e può essere completamente libera o essere già occupata da edifici che possono in parte essere adattati alle esigenze del Centro di ricerca;
- l’area da cedere in proprietà a titolo gratuito a Enea può essere già di proprietà dell’ente territoriale o di altro soggetto di cui l’ente territoriale abbia acquisito formalmente la disponibilità alla cessione;
- l’ente territoriale deve garantire la formale disponibilità a dotare l’area, nei tempi previsti, di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare il sito del Centro di ricerca;
- l’area messa a disposizione deve ospitare un centro di ricerca, il cui cuore sarà l’esperimento DTT e l’edificio che lo conterrà;
- l’area messa a disposizione deve essere adatta ad ospitare anche tutti quei servizi e quelle infrastrutture a sostegno dell’esperimento e dei ricercatori e delle imprese che saranno coinvolti nella costruzione ed esercizio;
- l’area deve, inoltre, avere caratteristiche tecniche ed ambientali che la rendano adatta a divenire sede di uno dei principali laboratori di ricerca italiani e centro di divulgazione scientifica su tematiche scientifiche, energetiche, ambientali e di sviluppo sostenibile;

vista la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2018, n. 1 – 6366 (Partecipazione del Piemonte all'avviso pubblico di Enea per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento DTT (Divertor Tokamak Test). Proposta al Consiglio Regionale);

preso, ancora, atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 1 – 6366 del 2018 pone in evidenza che:
- in considerazione del valore di questa infrastruttura tecnologica in termini di ricaduta economica, occupazionale e di valorizzazione del sistema della ricerca e delle imprese innovative presenti sul territorio, il sistema confindustriale regionale ha sollecitato l’interessamento del governo regionale su questo investimento ed ha ospitato, in data 14 dicembre 2016 presso l’Unione industriale di Torino, una presentazione del progetto a cura di Enea e che in quella sede:
    - i principali potenziali stakeholder di questa operazione ne hanno evidenziato l’interesse strategico e la Regione Piemonte è intervenuta manifestando il proprio interesse a valutare la possibilità di ospitare il progetto, che porterebbe indubbi benefici sul piano economico e dello sviluppo tecnologico, rafforzando il già competitivo sistema della ricerca regionale messo in campo dagli atenei e dai centri di ricerca piemontesi e portando sul territorio le competenze di un ente di ricerca nazionale, quale Enea;
    - il comune di Casale Monferrato ha manifestato il proprio interesse ad ospitare il sito, in considerazione del suo valore strategico in termini di sviluppo di un’area che gestisce da decenni le conseguenze di una difficile storia industriale, legata alla lavorazione dell’amianto e che ha subito significative perdite di attività economiche nel corso della sua storia recente, ma che, al contempo, possiede risorse e potenzialità quali la collocazione ottimale in una rete infrastrutturale di collegamento con i grandi centri e la disponibilità di aree rispondenti ai requisiti dell’investimento;
- al fine di approfondire tale ipotesi a seguito della pubblicazione dell’avviso, è stato organizzato un tavolo di lavoro presso gli uffici regionali, a cui hanno partecipato il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino e l’Università degli studi del Piemonte Orientale, l’Unione industriale di Torino, Confindustria Piemonte, la Compagnia di San Paolo, il comune di Casale Monferrato;

rilevato che, alla luce delle considerazioni riportate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1 – 6366 del 2018:

- tutti i soggetti presenti al tavolo hanno offerto la loro disponibilità a lavorare congiuntamente per costruire un dossier di candidatura per rispondere all'avviso e che il comune di Casale Monferrato ha confermato l'interesse a ospitare l'esperimento DTT, garantendo la possibilità di individuare un sito rispondente a tutti i requisiti tecnici indicati dall'avviso e dotato delle relative autorizzazioni, nell'ambito delle proprietà comunali, come da lettera dell'11 gennaio 2018, (protocollo del comune di Casale Monferrato n. 0001037 e protocollo della Regione Piemonte n. 582/A12000 dell'11.01.2018), in cui viene confermata la disponibilità di un'area pubblica di proprietà comunale in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi richiesti ai punti 4, 5, e 7 dell'avviso;
- il comune di Casale Monferrato ha formalizzato tale interesse con la deliberazione del Consiglio comunale 22 gennaio 2018, n. 2 (Atto di indirizzo in merito alla candidatura della Città di Casale Monferrato quale sito per un centro di ricerca da realizzarsi nell'ambito del bando Enea per il progetto DTT);
- oltre al contributo minimo di 25 milioni di euro, ogni milione aggiuntivo rappresenta un ulteriore punteggio di valutazione;
- oltre al contributo minimo di 25 milioni di euro, l'ente proponente deve garantire la copertura finanziaria di alcuni interventi aggiuntivi quali:
    - la realizzazione, qualora non ancora presenti, di tutte le eventuali necessarie opere di urbanizzazione primaria e le opere di adeguamento della rete viaria in tempi compatibili con la costruzione del Centro di ricerca;
    - la disponibilità di una interconnessione alla rete nazionale GARR, o, in alternativa, il formale impegno alla realizzazione di un collegamento in fibra ottica da 100 Gbps, entro il 2021;
    - l'estensione della linea elettrica capace di sostenere un carico di 300 MVA in continua;

preso atto, infine, che la deliberazione della Giunta regionale n. 1 – 6366 del 2018 ha rilevato che:
- a seguito dei contatti intercorsi con TERNA Rete Italia S.p.a., è emerso che ai fini della necessaria infrastrutturazione elettrica del sito, occorre prevedere interventi atti a implementare la connessione con la Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), mediante la realizzazione di raccordi da e verso la linea a 380 kV esistente "Trino - Castelnuovo" e di una stazione elettrica di consegna a 380 kV, nonché interventi atti a collegare la predetta stazione di consegna con l'utenza, mediante la realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione e di una linea elettrica di collegamento tra quest'ultima e l'utenza con relativa sotto-stazione;
- ulteriori impegni finanziari sono ancora in fase di stima e potranno essere coperti grazie alla concorrenza di più soggetti tra quelli coinvolti nella candidatura e partecipanti al suddetto tavolo di lavoro;

d e l i b e r a

1) che la Regione Piemonte presenti la propria candidatura relativamente all'avviso pubblico di Enea per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento Divertor Tokamak Test (DTT), autorizzando la Giunta regionale a rispondere all'avviso medesimo con un dossier di candidatura elaborato secondo quanto illustrato in premessa e in collaborazione con i diversi soggetti citati, partendo dai due siti che il comune di Casale Monferrato ha individuato formalmente con la deliberazione 22 gennaio 2018, n. 2 e fornendo la documentazione tecnica richiesta dall'avviso; il comune dovrà garantire l'idoneità del sito di costruzione relativamente al rispetto di criteri di sicurezza ambientale e alla minimizzazione dei rischi di natura idrogeologica;

2) di prendere atto che l'autorizzazione a rispondere all'avviso pubblico avvia un procedimento che comporterà un onere a carico della Regione Piemonte di almeno 25 milioni di euro, più ulteriori oneri relativi agli interventi aggiuntivi dettagliati in premessa, attualmente in fase di

stima, che potranno essere coperti anche grazie alla concorrenza di alcuni dei soggetti tra quelli coinvolti nella candidatura e partecipanti al tavolo di lavoro organizzato presso gli uffici regionali, a cui hanno partecipato il Politecnico di Torino, l'Università degli studi di Torino e l'Università degli studi del Piemonte Orientale, l'Unione industriale di Torino, Confindustria Piemonte, la Compagnia di San Paolo, il comune di Casale Monferrato;

3) di impegnarsi, a fronte della candidatura regionale, ad adottare i provvedimenti necessari per individuare e definire gli ulteriori oneri legati alle opere di urbanizzazione, all'interconnessione alla rete nazionale GARR e all'estensione della linea elettrica, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'impegno da assumere nel limite massimo di 35 milioni di euro, a copertura del contributo minimo richiesto dall'avviso e degli interventi aggiuntivi, come dettagliati in premessa e richiesti dall'avviso medesimo;

4) di confermare gli impegni finanziari a condizione che l'iter di approvazione nazionale dei finanziamenti per la costruzione di DTT si concluda positivamente, così come illustrato nel piano finanziario indicato nell'avviso e richiamato in premessa, e che, in particolare, siano confermati gli impegni del consorzio Eurofusion che coordina le ricerche europee sulla fusione per conto della Commissione europea;

5) di istituire, con un successivo atto, un Osservatorio permanente di valutazione e controllo, al fine di monitorare le diverse fasi di realizzazione del progetto, da quella preliminare fino a quella di smantellamento e bonifica del sito, in particolare in relazione alla predisposizione di piani di emergenza e di protezione civile, all'individuazione degli strumenti per la vigilanza e il monitoraggio epidemiologico sulla popolazione locale e alla predisposizione di azioni ispettive volte a prevenire la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente;

6) di predisporre un protocollo d'intesa con i ministeri competenti, per definire tempi, oneri e modalità di dismissione e riconversione del sito alla fine della fase operativa dell'esperimento DTT.

(omissis)

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2018, n. 258-4500

Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto il disegno di legge regionale n. 288 di istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino e la documentazione allo stesso allegata;

viste le deliberazioni consiliari dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, rispettivamente n. 21 del 27 settembre 2017, n. 15 del 10 ottobre 2017 e n. 12 del 27 settembre 2017, con le quali si richiede alla Regione l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione degli attuali comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco;

visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), i quali dispongono che per l'istituzione nel territorio della Regione di nuovi comuni siano sentite le popolazioni interessate;

visto l'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali) il quale disciplina l'istituzione di nuovi comuni anche mediante fusione di comuni già esistenti e prevede, per tale procedura, preliminarmente, l'indizione di un referendum consultivo approvato con deliberazione del Consiglio regionale, al fine di sentire le popolazioni interessate;

visto l'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) il quale, al comma 2, stabilisce che su richiesta dei comuni interessati alla fusione, la Giunta regionale presenti un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune;

visto il titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), in quanto recante le disposizioni sull'indizione, organizzazione e svolgimento del referendum consultivo nonché sulla proclamazione del risultato referendario e sugli adempimenti conseguenti e successivi;

considerata la situazione dei tre comuni sopra citati e in particolare le loro strutturali difficoltà finanziarie, come risultante dalla documentazione che accompagna, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, il disegno di legge n. 288 e da cui emerge che la fusione dei suddetti comuni comporterebbe sicuri vantaggi per i residenti e per la gestione amministrativa e finanziaria delle amministrazioni stesse,

preso, in particolare, atto che il percorso intrapreso dai comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nasce anche da una comune identità culturale e da una medesima situazione socioeconomica che si caratterizza anche in termini reali di commistione di proprietà e servizi;

preso, inoltre, atto del parere favorevole in ordine all'istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco espresso, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dal Consiglio metropolitano di Torino con deliberazione del 26 gennaio 2018;

rilevata la necessità di deliberare l'effettuazione di un referendum consultivo su tutto il territorio dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, in quanto ritenuto opportuno sentire l'intera popolazione dei tre comuni coinvolti nella fusione in oggetto, al fine di provvedere alla successiva eventuale approvazione della legge sull'istituzione del nuovo comune conseguente alla fusione dei suddetti comuni;

ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum possa consistere nella seguente formula:
"Volete l'istituzione di un nuovo comune, denominato Val di Chy, mediante la fusione degli attuali comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino?";

considerato che, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 4/1973, il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, a seconda che la deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 31 luglio;

considerato, inoltre, che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni referendarie si farà fronte secondo il disposto di cui all'articolo 40 della l.r. 4/1973 che prevede una anticipazione delle spese per le operazioni referendarie da parte dei comuni interessati e un successivo rimborso da parte della Regione;

preso, inoltre, atto che la I commissione consiliare permanente in data 29 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole a maggioranza

d e l i b e r a

- di effettuare lo svolgimento di un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), per l'istituzione del nuovo Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino, richiesta dalle stesse amministrazioni comunali con le deliberazioni consiliari, rispettivamente, n. 21 del 27 settembre 2017, n. 15 del 10 ottobre 2017 e n. 12 del 27 settembre 2017;

- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 33, comma terzo, lettera a), della l.r. 4/1973, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati dalla variazione territoriale;

- che la consultazione referendaria venga indetta, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 4/1973, con decreto del Presidente della Giunta regionale in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno su tutto il territorio dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco e che il quesito da sottoporre a referendum consista nella seguente formula:

“Volete l’istituzione di un nuovo comune, denominato Val di Chy, mediante la fusione degli attuali comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Città metropolitana di Torino?”

- di dare, inoltre, atto che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni referendarie si farà fronte secondo il disposto di cui all’articolo 40 della l.r. 4/1973 che prevede una anticipazione delle spese per le operazioni referendarie da parte dei comuni interessati e un successivo rimborso da parte della Regione;

- di trasmettere al Presidente della Giunta regionale il presente provvedimento per l'indizione del referendum.

(o m i s s i s)